**FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA**

**Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

**BANDO DI ATTUAZIONE**

**Misura 2.48**

**Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura**

**Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014**

**Maggio 2017**

# Documentazione informatica

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/>

# Descrizione tecnica della misura

|  |  |
| --- | --- |
| **FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA** | |
| Riferimento normativo | Reg. (UE) 508/2014, art. 48 |
| Priorità del FEAMP | 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze |
| Obiettivo Tematico | 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura |
| Misura | Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura |
| Sottomisura | art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) 508/2014 |
| Finalità | Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura. |
| Beneficiari | Imprese acquicole |
| Piano Strategico Acquacoltura | In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13 |
| Responsabile del procedimento | Dott. Sergio Cristante  Tel. 0432 555198  e-mail sergio.cristante@regione.fvg.it |

# Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l’ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l’attività con altre complementari.

# Area territoriale di attuazione

La presente Misura si applica all’intero territorio regionale ivi comprese le acque marine di competenza dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.

# Criteri di ammissibilità relativi all’operazione

Il FEAMP può sostenere operazioni che rientrano nei seguenti criteri:

* L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
* Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
  + viene presentato un piano aziendale;
  + viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di mercato per il prodotto;
  + per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi.
* Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013).
* Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) 508/2014 (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all’attività principale dell’impresa acquicola.
* L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione di questi ultimi.
* Nel caso di investimenti fissi su beni immobili, i titoli di disponibilità, sia dei terreni che delle strutture su cui si interviene, dovranno essere garantiti per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli di disponibilità dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda.

Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

# Interventi ammissibili

**Il richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento.**

Ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

* investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
* la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate;
* l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura;
* miglioramenti e ammodernamenti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
* investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura;
* il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo;
* la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari. *(Il sostegno per questa lettera è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell’impresa come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative all’acquacoltura.* Non sono ammissibili interventi riconducibili alla trasformazione dei prodotti quando lo stesso non è consumato presso l’unità produttiva sede dell’intervento;
* investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura;
* investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio asservite agli impianti di acquacoltura.

Sono ritenuti ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Per operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate si intende:

* nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l’operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l’opera è conclusa, dimostrato dai relativi documenti giustificativi;
* nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l’operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
* nel caso di operazioni riguardanti sia l’acquisto di attrezzature che opere edilizie, l’operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, l’avannotteria, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva . A norma di quanto disposto dal PO non sono finanziabili interventi per impianti di allevamento della sola specie anguilla. L’intervento comunque non deve essere in contrasto con quanto previsto dal piano nazionale di gestione dell’anguilla.

# Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento le **imprese acquicole**, individuate dal codice ATECO 03.2.., risultante dal certificato l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, con sede legale nel territorio dell’Unione Europea e sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per imprese di nuova costituzione “**nuova impresa acquicola**” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.

Le nuove imprese acquicole dovranno dichiarare l’inizio delle attività (modello dell’Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche e AA9/12 per persone fisiche).

Le suddette imprese devono applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

Ai sensi dell’art 125 del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere la capacita amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. A tale scopo deve essere trasmessa altresì una dichiarazione di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) che attesti la capacita finanziaria del beneficiario (allegato 20) a sostenere l’operazione.

# Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento i soggetti:

* che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE;
* Il richiedente rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) (inerenti a gravi violazioni delle norme della PCP, reati di natura ambientali, frode);
* che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili. La domanda di finanziamento può essere ammessa nel caco in cui l’impresa beneficiaria abbia impugnato il provvedimento di revoca e il relativo giudizio sia ancora pendente alla data di presentazione della domanda di contributo.

# Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 2 priorità 2, pari a complessivi Euro 2.006.932,12 con riferimento alla legge di bilancio n. 26 del 29/12/2016 afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014 art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) più eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi a valere sul presente bando sono comunque vincolate anche nei limiti della disponibilità per ogni singola sottomisura con riferimento a quanto disposto dall’Autorità di gestione (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

**Il massimo contributo concedibile per singolo intervento è stabilito in Euro 700.000,00**

**Il minimo di spesa ammissibile per singolo intervento è stabilito in Euro 15.000,00**

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo, in relazione alla dimensione dell’impresa come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, secondo quanto di seguito riportato.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% (arrotondato per difetto alle dieci unità inferiori) delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dimensione dell’impresa richiedente\*** | **Contributo pubblico massimo\*\*** | **Partecipazione minima del beneficiario** |
| **Micro, piccola e media** | **50%** | **50%** |
| **Grande** | **30%** | **70%** |

(\*): come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;

(\*\*) : arrotondato per difetto alle dieci unità inferiori.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

**Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.**

# Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” sono i seguenti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice**  **criterio** | **Descrizione criterio** | **Coefficiente C (0=<C=<1)** | **Peso (Ps)** | **Punteggio**  **P=C\*Ps** |
| **Criteri trasversali** | | | | |
| **T1** | L'operazione prevede **interventi coerenti (Ic)** con almeno un'azione/*topic* di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)**\*** | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,3 |  |
| **T2** | Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,3 |  |
| **T3** | Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali alla data della domanda | SI (C = 1) <40 anni  NO(C = 0) ≥40 anni | 0,5 |  |
| **Criteri specifici del richiedente** | | | | |
| **R1** | Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,7 |  |
| **R2** | Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,5 |  |
| **R3** | Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,5 |  |
| **R4** | Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis)- impresa familiare | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,5 |  |
| **Criteri relativi all’operazione** | | | | |
| **O1** | L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,8 |  |
| **O2** | L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,7 |  |
| **O3** | L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate | C = 0 (0<R<0,1)  C = 0,5 (0,1≤R≤0,7)  C = 1 (R>0,7) | 0,8 |  |
| **O4** | L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici | C = 0 (0<R<0,1)  C = 0,5 (0,1≤R≤0,7)  C = 1 (R>0,7) | 0,8 |  |
| **O5** | L’operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari | C = 0 (0<R<0,1)  C = 0,5 (0,1≤R≤0,7)  C = 1 (R>0,7) | 0,8 |  |
| **O6** | L'operazione prevede l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura | C = 0 (0<R<0,1)  C = 0,5 (0,1≤R≤0,7)  C = 1 (R>0,7) | 0,5 |  |
| **O7** | L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive | C = 0 (0<R<0,1)  C = 0,5 (0,1≤R≤0,7)  C = 1 (R>0,7) | 0,8 |  |
| **O8** | Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,8 |  |
| **O9** | L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,8 |  |
| **O10** | L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi | SI (C = 1)  NO (C = 0) | 0,8 |  |

**(\*):** *Documento di riferimento: EUSAIR Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final).* ***http://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/cooperate/adriat\_ionian/pdf/actionplan\_190\_en.pdf***

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio totale**, ottenuto automaticamente, nel foglio Excel allegato 03/3, moltiplicando il coefficiente C\*Ps (peso attribuito al criterio) per ogni criterio, **costituirà l’autovalutazione del progetto** e comunque potrà essere corretto in fase di istruttoria di finanziamento solo in diminuzione.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante più giovane.

# Principi generali per l’ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un’operazione che rientri nell’ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

* il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
* la natura del costo ed il suo importo,
* la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
* l’ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

* **pertinente ed imputabile** ad un’operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS, conformemente alla normativa applicabile;
* **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
* **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
* **sostenuta nel periodo di ammissibilità:** le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
* **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
* **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere considerata ammissibile se:

* risulta riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con i relativi obiettivi;
* rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione.

# Spese ammissibili

**Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ammodernamento ecc.);

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento ecc.).

**Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:**

* servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
* investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
* consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
* retribuzioni e oneri del personale dipendente (strettamente connesso alla realizzazione del progetto);
* spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.
* spese per viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
* spese per noleggi e leasing di attrezzature impiegate per la realizzazione dell’operazione;
* costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
* acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
* spese riguardanti le imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre iscritte nei registri navali con “licenza di pesca di V^ categoria” ovvero in “uso conto proprio”. Inoltre sono ammissibili investimenti riguardanti le imbarcazioni utilizzate dall’impresa acquicola per lo svolgimento di attività complementari obbligatoriamente iscritte nei registri navali adibite al “traffico”;
* spese per il miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
* lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo delle acque e dei reflui;
* opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
* adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali quali: la coibentazione dei cassoni frigoriferi (esclusa la motrice dell’autoveicolo/autocarro), sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo;
* acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
* acquisto di attrezzatura informatica, compreso il software specifico/specialistico (*Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa)*;
* L’acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.

**Spese generali:** sono le spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Sono spese quantificate forfettariamente e sono ammissibili a cofinanziamento fino alla **percentuale massima del 12%** **dell'importo totale ammissibile**.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento, oltre alle spese per investimenti, preveda spese generali **e** spese per acquisto terreni e terreni edificati, la percentuale massima di spesa ammessa riferita ai terreni e terreni edificati verrà calcolata nel seguente modo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPESE PER INVESTIMENTI ESCLUSE LE SPESE GENERALI E TERRENI**  **(A)** |  | **SPESE GENERALI**  **(B)** |  | **SPESE PER TERRENI**  **(C)** |  | **TOTALE SPESA AMMMESSA** |
| Spese per investimenti escluse le spese generali e per i terreni | + | Massimo 12% di **A** | + | Massimo 10% (o 15%) di **(A+B)** | = | **A+B+C** |

# Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

* che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
* presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
* quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
* non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale.

**Non sono** **ammesse** a rendicontazione le seguenti spese:

* acquisto automezzi e motrice dell’autoveicolo/autocarro;
* beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
* industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
* adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
* acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
* acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
* opere di abbellimento e spazi verdi;
* costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
* servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
* realizzazione di opere tramite commesse interne;
* spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dai soci;
* spese relative a beni, consulenze e servizi forniti da società controllate e/o collegate;
* spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal legale rappresentante o dai componenti del consiglio di amministrazione;
* spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal convivente del legale rappresentante o dal soggetto a lui legato da vincolo di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado;
* spese di acquisto di terreni o beni immobili tra soggetti con vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado;
* tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
* acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati;
* opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
* costruzione di strutture che non siano inerenti al progetto e non necessarie al raggiungimento delle finalità dell'operazione;
* software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
* spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
* oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
* oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
* nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
* materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
* tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
* interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
* spese per viaggio, vitto e alloggio;
* spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
* canoni delle concessioni demaniali;
* spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
* spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
* spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
* spese relative a interventi riconducibili alla trasformazione dei prodotti anche se riferiti alla diversificazione dell’attività fatta eccezione per i prodotti consumati presso la sede produttiva;
* spese per strutture adibite ad alloggi per il personale aziendale e comunque diversi dall’ospitalità legata all’ittioturismo;
* ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a un contributo dei fondi strutturali e di investimento Europei i costi relativi agli interessi passivi;
* spese per l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014;
* costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
* deprezzamenti e passività;
* contributi in natura;
* investimenti che comportano la sola acquisizione di immobili o che comunque non siano direttamente connessi all’operazione;
* affitto di edifici;
* costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
* imposta sul valore aggiunto salvo i casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale sull'**IVA**.

**Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda.**

# Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

1. Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
2. Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
3. Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
4. Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
5. Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare.
6. Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP)

Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specifica indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

**Sulle fatture** comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura “ **PO FEAMP (2014-2020) Misura\_\_\_\_\_\_\_ -Codice progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “**;

**Nelle causali di pagamento** delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura “ **PO FEAMP (2014-2020) Misura\_\_\_\_\_\_\_ -Codice progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “**; la stessa dicituradeve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

# Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine ultimo per la rendicontazione dell’intervento che verrà indicato nell’ atto di concessione del contributo.

La valutazione si baserà sulle caratteristiche del progetto e sul relativo cronoprogramma indicato dal richiedente.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati al Servizio caccia e risorse ittiche entro il temine indicato nell’atto di concessione a contributo che non potrà essere superiore a **12 mesi**.

Il progetto/intervento si intende terminato quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura.

# Varianti sostanziali

Sono considerate varianti sostanziali in corso d’opera:

* + il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
  + il cambio della localizzazione dell’investimento;
  + le modifiche sostanziali del quadro economico originario ;
  + le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sostanziali in corso d’opera devono essere preventivamente **richieste** al Servizio caccia e risorse ittiche per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. (Allegato 09)

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla verifica della richiesta di variante sostanziale attraverso:

* + l’approvazione della coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi previsti dalla misura;
  + la valutazione della funzionalità complessiva dell’operazione;
  + la verifica del mantenimento della finalità originaria del progetto approvato;
  + la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell’iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

Le varianti sostanziali richieste dovranno sempre essere realizzate dopo la formale approvazione delle stesse da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, pena l’inammissibilità della relativa spesa.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, sempreché l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità a prescindere dalla variante.

In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante.

Una variante in corso d’opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno finanziario ulteriore da parte dell’Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della variante, le spese eventualmente sostenute restano a carico del beneficiario.

In ogni caso l’importo oggetto della variante non può oltrepassare la soglia massima **35%** riferito al costo totale dell’investimento finanziato. L’iniziativa progettuale si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il **65%** della spesa ammessa

Qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.

|  |  |
| --- | --- |
| Documenti da presentare al fine dell’autorizzazione di variante |  |
| **Documento** | **Allegato N.** |
| Elenco documenti allegati | 00 |
| Domanda di variante sostanziale | 09 |
| Per ogni voce di spesa variata, vanno allegati tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa. |  |
| Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori, agibilità, ecc. |  |

# Varianti non sostanziali

Non sono considerate varianti sostanziali in corso d’opera:

* gli adeguamenti tecnici del progettoovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche migliorative per opere edili e impiantistiche individuate da un computo metrico (rif. classificazione spese I° livello allegato 03/2). Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al **10%** delle singole categorie dei lavori ammessi e approvati. In ogni caso la variazione del costo totale dei lavori non potrà oltrepassare la soglia del **20%**, in più o in meno, rispetto al totale della spesa preventivata.
* l’acquisto di attrezzatura (classificazione spese I° livello allegato 03/2) che prevede l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell’attrezzatura, in ogni caso in misura non superiore al **15%** del costo dell’attrezzatura ammessa a finanziamento.

Nei limiti sopra riportati, il Direttore dei Lavori (ove presente) d’intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni.

Tali variazioni devono essere comunicate dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale.

Il Servizio caccia e risorse ittiche approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, contestualmente al provvedimento di liquidazione per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale.

Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo della spesa ammissibile e del relativo contributo concesso.

Per ogni voce di spesa variata, fermo restando le condizioni sopra descritte vanno allegati comunque **tre preventivi** confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.

# Proroghe

Il Servizio caccia e risorse ittiche può autorizzare, su richiesta scritta, una sola proroga per la conclusione del progetto e per la rendicontazione della durata massima di **tre** mesi, tale richiesta dovrà essere presentata almeno **30** giorni prima del termine fissato per la conclusione del progetto.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

# Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC [**agricoltura@certregione.fvg.it**](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it) e all’attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli l’elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l’amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell’istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

**Verifica della ricevibilità dell’ istanza**

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate previa comunicazione, inviata a mezzo PEC al richiedente.

Tra le **irregolarità ritenute non sanabili** vi sono:

* la ricezione fuori termine della domanda;
* l’invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all’indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
* la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

**Avvio al procedimento**

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell’avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulta ricevibile.

Nella comunicazionesaranno indicati:

* l’Amministrazione competente;
* l’oggetto del procedimento;
* la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
* il responsabile dell’istruttoria del procedimento;
* il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
* il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti.

**Verifica dell’ammissibilità e valutazione dell’ istanza**

Vengono verificati: i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto, la veridicità delle dichiarazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l’ufficio istruttore può:

* non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
* non ammettere una spesa o un investimento;
* non accogliere l’istanza di finanziamento.

**L’autovalutazione** del progetto: viene effettuata dal richiedente attraverso la compilazione del modulo “Allegato 03/3 criteri di selezione”. Tale modulo costituirà l’autovalutazione del progetto ed ha finalità di autocontrollo sull’iniziativa e sul punteggio di merito.

Il punteggio autoassegnato è soggetto alla verifica da parte del Servizio caccia e risorse ittiche. A tal fine il Servizio esamina l’iniziativa progettuale:

* valutando le finalità e gli obiettivi;
* verificando l’ammissibilità degli interventi e della spesa al fine di esprimere un giudizio;
* procedendo all’attribuzione del relativo punteggio a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione anche in considerazione del punteggio autoassegnato dal richiedente.

**Il punteggio determinato dall’autovalutazione potrà essere eventualmente corretto solo in diminuzione**.

L’Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell’articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

A parità di punteggio per la collocazione in graduatoria verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante più giovane.

La graduatoriaè approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche ed ha durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

* posizione in graduatoria
* numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
* nominativo del beneficiario/ragione sociale;
* codice fiscale o P. IVA;
* titolo del progetto;
* luogo dell’investimento;
* sottomisura;
* spesa richiesta;
* spesa ammessa a contributo;
* quota contributo comunitario;
* quota contributo statale;
* quota contributo regionale;
* totale del contributo concesso;
* punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l’ordine di graduatoria. L’ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, qualora le risorse disponibili sul presente bando non fossero sufficienti a coprire l’intero contributo, verrà finanziata parzialmente, previo assenso scritto del beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.

I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul BUR, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.

Per le istanze non ricevibili e non ammesse sarà indicato:

* numero identificativo del progetto;
* nominativo del beneficiario/ragione sociale;
* codice fiscale o P. IVA;
* spesa richiesta;
* motivazione di non ricevibilità o non ammissibilità.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

**Pubblicazione della graduatoria**

Il decreto di approvazione della graduatoria approvata verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonome Friuli Venezia Giulia;

**Decreto di concessione individuale**

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, si procederà all’invio attraverso PEC del decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di finanziamento individuale.

Al fine del miglior l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà al controllo del punteggio di merito assegnato all’iniziativa progettuale in ogni fase istruttoria al fine di garantire il mantenimento dell’iniziativa stessa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a svolgere la fase di istruttoria delle domande verificando la completezza delle stesse e la presenza dei documenti richiesti dal presente bando, riservandosi di richiedere eventuali utili integrazioni e chiarimenti ai sensi della L.R. 7/2000 e della Legge 241/1990.

I termini dei procedimenti saranno definiti nel rispetto della L.R. 7/2000 e verranno debitamente comunicati con l’avvio del procedimento.

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli interventi potranno essere effettuate verifiche in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustifichino gli interventi proposti.

Le informazioni relative alle istanze e a ciascun beneficiario saranno inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l’Acquacoltura.

# Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE.

**L’istanza deve essere inviata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:** [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)**.**

L’oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **”FEAMP 2014-2020-domanda di contributo Mis. 2.48 - lett. a), b), c), d), f), g), h) - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”.**

La domanda completa delle relativa documentazione deve essere trasmessa mediante un unico invio PEC. La data e l’ora del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall’ora dell’invio del gestore della PEC dell’impresa che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio.

La domanda si intende validamente inviata se:

* inviata dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente all’indirizzo PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it).;
* sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

L’istanza inviata, completa delle relativa documentazione, deve essere debitamente sottoscritta o con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata). Al fine dei controlli previsti sull’operazione, la sopra indicata documentazione, stampata in originale, deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all’istanza e alla documentazione allegata deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Allegati 03/1 /2 /3) in formato editabile (.xls - .xlsx) al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione entro le **ore 14.00 del 03/07/2017**.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/>

# Documentazione da presentare per accedere alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Documento** | **Allegato N.** |
| Elenco documenti allegati | 00 |
| Domanda di contributo | 01 |
| Scheda progettuale | 02 |
| Elenco preventivi di spesa | 03/1 |
| Riepilogo spese previste | 03/2 |
| Criteri di selezione | 03/3 |
| Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà(nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto) **a firma del proprietario**, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all’iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o dell’impianto | 05 |
| Per progetti che prevedono strutture fisse, copia dei titoli di disponibilità del bene debitamente registrati da cui si evinca la disponibilità dei fondi per almeno 7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda |  |
| Nel caso di acquisto di terreni o beni immobili, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell’acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III° grado e di affinità entro il II° grado | 05 |
| Indicatori di risultato | 06 |
| Indicatori di output | 07 |
| Deliberazione con la quale l’organo amministrativo dell’impresa richiedente, approva l’operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento |  |
| Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. (escluse le aziende di nuova costituzione) |  |
| Dichiarazione, a firma di un professionista abilitato, della capacità finanziaria del richiedente a soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando | 19 |
| Per investimenti materiali   * Computo metrico estimativo redatto con riferimento al prezzario regionale *(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/)* * Tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell’intervento |  |
| Per acquisto di terreni e/o beni immobili, perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato e indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, o preliminare o atto di acquisto |  |
| Per richiedenti che fanno il loro primo ingresso nel settore:   * piano aziendale; * relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; * per investimenti superiori a 50.000,00 euro, viene presentato uno studio di fattibilità e una relazione di valutazione ambientale degli interventi. * Mod AA7/10 o AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate per le nuove imprese |  |
| Nel caso il contributo richiesto (Allegato 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell’informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale |  |
| Allegare **tre preventivi** confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione di ogni spesa.  (Rif. allegato 03/01). |  |

L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriori documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata e l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 24 della medesima legge.

Per tutte le voci di spesa inerenti il progetto vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura; le offerte devono essere comparabili.

Nell’ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il richiedente deve inviare una relazione che illustri la scelta fatta indicando in particolare:

* la carenza di ditte fornitrici;
* il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
* le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

Nel caso in cui il richiedente indichi per una singola voce di spesa il preventivo con importo non inferiore agli altri, il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente.

Le motivazioni trasmesse sono soggette alla valutazione da parte dell’ufficio che esegue l’istruttoria della domanda.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

# Anticipo del contributo concesso

E’ possibile l’erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell’importo totale dell’aiuto concesso da richiedersi entro sei (6) mesi dalla data di notifica dell’atto di concessione del sostegno.

L’anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del Dlgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **110%** dell’importo dell’anticipo.

La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi **12** rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell’agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentazione** | **Allegati** |
| Elenco documenti allegati | 00 |
| Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità | 11 |
| Polizza fideiussoria | 12 |
| Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori se del caso, attestante l’inizio della realizzazione del progetto corredata da fotocopia della prima fattura. | 05 |
| Nel caso la liquidazione dell’anticipo richiesto (Allegato 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell’informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale |  |

# Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 50.000,00**, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato. Può essere comunque concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del **90**% del contributo concesso.

Nel caso in cui sia stata già erogata l’anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il **50%** della spesa ritenuta ammissibile.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **ALLEGATO** |
| Elenco documenti allegati | 00 |
| Domanda liquidazione SAL/saldo | 13 |
| Relazione dettagliata dello stato avanzamento lavori |  |
| Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti |  |
| Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 | 15 |
| Rendicontazione spese sostenute | 14 |
| Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc. |  |
| Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che nei confronti del richiedente non sussistono procedure concorsuali, o di amministrazione controllata e di non versare in stato fallimentare | 05 |
| Nel caso la liquidazione del contributo richiesto (Allegato 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell’informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale |  |

# Saldo del contributo concesso

Per la richiesta della liquidazione del contributo in un’unica soluzione o per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **ALLEGATO** |
| Elenco documenti allegati | 00 |
| Domanda liquidazione SAL/saldo | 13 |
| Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Allegato 2) |  |
| Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti |  |
| Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 | 15 |
| Indicatori risultato | 16 |
| Indicatori di output | 17 |
| Rendicontazione spese sostenute | 14 |
| Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull’intero progetto |  |
| Nel caso di investimenti riguardanti imbarcazioni di servizio agli impianti copia dell’estratto matricolare del registro navi minori e galleggianti rilasciato dal competente Ufficio marittimo attestante l’iscrizione dei vincoli di destinazione d’uso |  |
| Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc. |  |
| Nel caso in cui la liquidazione del contributo richiesto (Allegato 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell’informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale |  |

L’iniziativa si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il **65%** della spesa ammessa.

# Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall’Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle perazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303 /2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell’Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli “ex post”, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

* consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
* assicurare che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici sia regolarmente registrata e consentire l’accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
* consentire la consultazione della documentazione comprovante l’iscrizione dei beni ammortizzabili oggetto di finanziamento;

# Stabilità delle operazioni

Per “stabilità delle operazioni” si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un’operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall’art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito** nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale. In particolare, ai sensi dell’art. 71 Reg. (UE) n.1303/2013, non è consentito:

1. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell’ambito di applicazione del presente bando;
2. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
3. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Non è altresì consentita la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d’uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

**Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Allegato 18 Dichiarazione del mantenimento dei vincoli).**

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

Nel caso in cui il beneficiario **non sia una PMI** e l’operazione preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo erogato deve essere rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

I beneficiari sono esentati dall’obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di “**cause di forza maggiore**”. Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l’inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L’esenzione dall’obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un’eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l’onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l’autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d’uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l’impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all’interno dell’ambito di applicazione del presente bando.

# Revoca del contributo

Le accertate **false dichiarazioni** **e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell’art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

**Revoca totale del contributo**

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

* esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
* rinuncia da parte del beneficiario;
* alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;
* mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
* realizzazione del progetto in misura inferiore al **65%** della spesa ammessa;
* mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
* per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
* altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

**Revoca parziale o disimpegno parziale del contributo**

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

* mancata realizzazione di una parte del progetto d’investimento entro i termini previsti;
* mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al 65%;
* difformità del progetto d’investimento realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate)
* altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

# Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.

# Gestione dei ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell’ente competente sull’istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell’Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.

2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;

3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

# Normativa e documentazione di riferimento

**Regolamenti UE**

* Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
* [TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)](http://www.csm.it/Eurojust/CD/25.pdf)
* [Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0761&qid=1466496606160&from=IT)
* Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
* Regolamento (CE, Euratom) n. **1605/2002** del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
* [Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:IT:PDF)
* Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
* Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
* Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
* Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
* Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
* Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
* Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
* Regolamento (UE) n. **1974**/**2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento (UE) n. **1970**/**2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento delegato (UE) n. **1516**/**2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
* Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

**Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

* Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
* [Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria](https://www.politicheagricole.it/flex/files/f/6/d/D.6083f0b6756aa5843c72/Reg.__CE__1799_2006.pdf)
* [Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF)
* Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Rettifica del regolamento delegato (UE) **n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
* Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
* [Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.370.01.0021.01.ITA), del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
* Regolamento delegato (UE) n. **2252**/**2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288**/**2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento delegato (UE) n. **1076**/**2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento delegato (UE) n. **852**/**2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento delegato (UE) n. **895**/**2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
* Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
* [Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=IT)
* Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

**Normativa nazionale**

* [Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)](http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-11-30&atto.codiceRedazionale=081U0689&currentPage=1)
* Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
* Per i CCNL, si fa riferimento alla [Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996](http://www.parlamento.it/parlam/leggi/96402l.htm) e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
* [D.P.R. n. 357/1997 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Regolamento_D.P.R._8_settembre_1997_n._357.PDF)
* Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
* [D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=5uAJAQHVxZKiVpUpHeMhrA__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.codiceRedazionale=001G0049&elenco30giorni=false)
* D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
* [D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015](http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/02311dla.htm)
* D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
* D. Lgs n. 196/2003 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
* D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
* Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
* [Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg)
* [Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010](http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10190dl.htm)
* [Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201&elenco30giorni=false)
* D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
* [D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca](https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%2Ff%2F9%2FD.341b84c65ebd4462f3a8/P/BLOB%3AID%3D5071/E/pdf)
* Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
* [Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_stato_conoscenze.pdf)
* [Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_rapporto_analisi_normativa.pdf)
* [Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/snacc_2014_elementi.pdf)
* [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/1/7/15G00001/sg)
* Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
* Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

**Normativa Regionale**

* Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
* Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
* Legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2016 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017);
* DGR n. 1096 del 17 giugno 2016 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia.

# Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Ai sensi dell’art. 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a valere sul PO FEAMP sono tenuti a:

* informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all’operazione;
* informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020;
* fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

Inoltre, sulla base dell’entità del contributo, i beneficiari devono adempiere agli ulteriori obblighi indicati nella tabella che segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Contributo maggiore di € 500.000,00** | | **Contributo minore di € 500.000,00** |
| In fase di esecuzione | Esporre un cartello temporaneo di dimensioni rilevanti | Collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l’ammontare del sostegno finanziario dell’Unione Europea |
| A progetto concluso | Collocare entro tre mesi dal completamento dell’operazione una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile. La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. |

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l’emblema dell’Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014. *http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\_identity/pdf/use-emblem\_it.pdf*

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all’operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy “I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”.

# Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003.

# Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

# Comunicazioni dall’Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell’Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, Dott. Sergio Cristante.

# Link utili

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/

**Ministero delle *politiche agricole* alimentari e forestali**

https://www.politicheagricole.it

**Elenco ZPS Italia:**

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\_natura\_2000/elenco%20comple

to%20delle%20ZPS\_2015.xlsx

**Elenco SIC-­ZSC Italia:**

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\_natura\_2000/elenco%20comple

to%20dei%20SIC-­ZSC\_2015.xlsx

**Cartografia ZSC FVG:**

http://www.minambiente.it/pagina/zsc-­designate

**Applicativi cartografici FVG:**

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml

http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest

# Contatti

|  |  |
| --- | --- |
| Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche  **Servizio caccia e risorse ittiche**  e-mail: [cacciapesca@regione.fvg.it](mailto:cacciapesca@regione.fvg.it)  PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it). | **Il responsabile di misura è il Direttore di servizio**:  Dott. Sergio Cristante  e-mail: sergio.cristante@regione.fvg.it  Tel: 0432 555198  Cell. 320-4650716 |
| **Per informazioni rivolgersi a:** Fogale Lorenzo  e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it  Tel: 0432 555650  Cell. 335-6911925 | |